

DETERMINA 6 DICEMBRE 2016, N. 5/2016

**DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI RACCOLTA DATI AI FINI DELL'INDAGINE
CONOSCITIVA SULL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DELLA RELATIVA
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER L'ANNO 2015 E PER IL PRIMO SEMESTRE 2016**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SISTEMI IDRICI DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il giorno 6 dicembre 2016

Visti:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e la direttiva 2015/13/UE della Commissione del 31 ottobre 2014, che modificano e sostituiscono la direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (e s.m.i., di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato” (di seguito: d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 (di seguito: D.Lgs. 130/15);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: “Decreto Sblocca Italia”);
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016”;
- il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”;
- il decreto ministeriale del 8 gennaio 1997, n.99 (di seguito: D.M. 99/1997);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2013, n. 155, recante “Regolamento recante criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell’acqua e sui contatori di calore, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)”;
- la deliberazione dell’Autorità del 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR ed il relativo Allegato A, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità del 27 marzo 2014, 142/2014/R/IDR (di seguito: deliberazione 142/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità del 24 luglio 2014, 374/2014/R/IDR;
- la deliberazione dell’Autorità del 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR (;
- la deliberazione dell’Autorità del 12 marzo 2015, 97/2015/E/IDR, recante “Chiusura dell’indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell’Autorità 73/2014/E/IDR, in merito alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra utenti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 97/2015/E/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 620/2015/E/COM (di seguito: 620/2015/E/COM);
- la deliberazione dell’Autorità del 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR ed il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR ed il relativo Allegato A, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità del 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM recante “Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM recante “Adozione del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Testo integrato conciliazione (TICO)” (di seguito: TICO);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 217/2016/R/IDR con cui l’Autorità ha avviato il procedimento per la valutazione delle istanze di deroga alle disposizioni in materia di qualità contrattuale del SII e integrato l’RQSII;
- la deliberazione dell’Autorità del 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR ed il relativo

Allegato A (TIMSII), recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR);

- la deliberazione 4 novembre 2016, 638/2016/R/IDR recante “Avvio di procedimento per l’adozione di direttive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equità sugli altri utenti” (di seguito: deliberazione 638/2016/R/IDR);
- la determina n. 5/2014 del 7 aprile 2014, avente ad oggetto “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato (di seguito: SII) e della relativa regolazione della qualità” (di seguito: determina n. 5/2014-DSID);
- la determina n. 4/2015 del 31 marzo 2015, avente ad oggetto “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico integrato e sulla adesione degli enti locali all’ente di governo dell’ambito”;
- la determina n. 1/2016 del 16 febbraio 2016, avente ad oggetto “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2014” (di seguito: determina n. 1/2016-DSID).

Considerato che:

- il D.M. 99/1997 prevede, all’articolo 3, che *“Il gestore trasmette annualmente al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici, entro il mese di febbraio appositi rapporti (...) indicanti i dati sui volumi d’acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite”*;
- il decreto legge 201/11, all’articolo 21, commi 13 e 19, ha trasferito all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 12 lettera n) della legge 481/95, l’Autorità verifica la congruità delle misure adottate dai gestori al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni;
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, all’articolo 3, comma 1, prevede che l’Autorità:
 - a) definisca i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per ogni singolo gestore e vigili sulle modalità di erogazione del servizio stesso;
 - b) svolga funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi;
- l’articolo 7 del Decreto Sblocca Italia, modificando ed integrando le previsioni di cui al D.Lgs. 152/06, ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l’attivazione della gestione unica a livello di ambito

territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali al competente ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

Considerato che:

- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, a compimento del primo periodo regolatorio 2012 - 2015;
- l'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, al Titolo 10, stabilisce i criteri per la verifica dell'efficienza del servizio di misura ponendo altresì l'obbligo per i gestori di trasmettere all'Autorità i dati e le informazioni sul servizio di misura funzionali alla elaborazione degli indicatori di efficienza definiti nel medesimo provvedimento;
- la deliberazione 664/2015/R/IDR all'articolo 3, comma 3.5, specifica che, in sede di definizione della regolazione della misura del SII (da adottare con successivo provvedimento), verranno individuati i criteri e gli indicatori sulla base dei quali valutare l'efficienza del servizio di misura nell'ambito delle specifiche istruttorie previste nei casi in cui gli Ega (o gli altri soggetti competenti individuati con legge regionale) presentino motivata istanza per il superamento del limite alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario disposto dalla regolazione;
- l'articolo 12, comma 12.1 della deliberazione 664/2015/R/IDR specifica inoltre che, con riferimento alle gestioni non ancora interessate da puntuali atti di approvazione delle tariffe per gli anni 2012-2015, l'Autorità completa le istruttorie volte ad accertare la validità dei dati forniti e l'efficienza del servizio di misura, nel rispetto dei criteri di cui al Titolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- con la determina n. 1/2016-DSID l'Autorità ha avviato una seconda raccolta di dati volta ad acquisire, con riferimento all'anno 2014, le medesime informazioni sull'efficienza del SII di cui alla raccolta dati 2012-2013 avviata con la determina n. 5/2014-DSID;
- con l'approvazione della deliberazione 218/2016/R/IDR e del relativo Allegato A (TIMSII) recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale", l'Autorità ha disciplinato il servizio di misura di utenza del SII, definendo responsabilità, procedure e obblighi omogenei a livello nazionale.

Considerato, altresì, che:

- con la deliberazione 142/2014/R/IDR l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in tema di regolazione della qualità del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva in merito ai contenuti delle Carte di Servizio adottate dai gestori in applicazione delle previsioni del d.P.C.M. 29 aprile 1999, al fine di:

- a) verificare gli standard qualitativi attualmente previsti dalle Carte di Servizio, con particolare riguardo all'uso civile domestico;
 - b) verificare le diverse modalità di applicazione degli standard per tutte le gestioni dei servizi idrici;
 - c) identificare possibili aree di omogeneizzazione e efficientamento degli standard *pro tempore* vigenti al fine di facilitare l'attuazione di standard qualitativi obbligatori e omogenei sul territorio nazionale;
- nell'ambito di tale indagine conoscitiva, con la citata determina n. 5/2014-DSID l'Autorità ha avviato una prima raccolta di dati, con riferimento agli anni 2012 e 2013, relativa alla qualità del servizio idrico integrato, e in particolare agli standard qualitativi garantiti nelle Carte dei Servizi e ai livelli effettivi registrati dai gestori con riferimento alle prestazioni individuate dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, nonché sulla disponibilità di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti finali e gestori del servizio idrico integrato;
 - con la determina n. 1/2016-DSID l'Autorità ha avviato una seconda raccolta dati volta ad acquisire, con riferimento all'anno 2014, il medesimo complesso delle sopraccitate informazioni;
 - il procedimento di cui alla deliberazione 142/2014/R/IDR si è concluso con l'approvazione della deliberazione 655/2015/R/IDR e del relativo Allegato A recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono", attraverso la quale l'Autorità ha definito i livelli minimi e gli obiettivi di qualità contrattuale del SII omogenei sul territorio nazionale che devono essere garantiti dai gestori del SII a partire dal 1 luglio 2016;
 - fino al 30 giugno 2016 i gestori del SII erano tenuti a garantire agli utenti il rispetto degli standard generali e specifici previsti dalla Carta dei Servizi sulla base delle disposizioni del d.P.C.M. 29 aprile 1999;
 - a partire dal 1 luglio 2016 i gestori del SII, sono tenuti a garantire agli utenti il rispetto degli standard generali e specifici previsti dalla deliberazione 655/2015/R/IDR e dal relativo RQSII;
 - con la deliberazione da ultimo richiamata è stato altresì previsto che i gestori, entro il 31 marzo di ogni anno, forniscano all'Autorità e all'EGA i dati e le informazioni, registrati nell'anno precedente a quello di comunicazione, relativi alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, previsti dal RQSII;
 - sono esenti dagli obblighi di cui ai precedenti alinea i gestori per i quali l'Autorità ha deliberato apposita deroga, fino al 30 giugno 2017, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3.2 della deliberazione 655/2015/R/IDR.

Considerato, inoltre, che:

- con deliberazione 97/2015/E/IDR, l'Autorità ha pubblicato gli esiti dell'indagine conoscitiva sulle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti e gestori del SII, sulla loro diffusione ed effettiva disponibilità e conoscibilità.

Sulla base dei dati raccolti, per gli anni 2012-2013, nell'ambito della più ampia indagine di cui alla determina n. 5/2014-DSID, è emersa una diffusione disomogenea di procedure di risoluzione extragiudiziale sul territorio nazionale, sia per la tipologia che per l'utenza servita. Tali esiti sono stati confermati anche con riferimento agli specifici dati pervenuti, per l'anno 2014, a seguito della raccolta di cui alla determina n. 1/2016-DSID;

- il D.Lgs. 130/15 ha introdotto, nella parte V del Codice del consumo, un nuovo Titolo II-bis, denominato "Risoluzione extragiudiziale delle controversie", disciplinando le procedure volontarie per la risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, che coinvolgono consumatori e professionisti, residenti e stabiliti nell'Unione europea, presso organismi ADR (*Alternative Dispute Resolution*); il predetto D.Lgs. 130/15, in particolare:
 - ha individuato l'Autorità quale autorità competente per l'ADR nei settori regolati, con il compito, fra gli altri, di certificare gli organismi ADR che operano nei predetti settori, mediante inserimento in un elenco specifico a valle della verifica del possesso dei requisiti di qualità previsti dalla normativa;
 - ha attribuito all'Autorità medesima il potere di regolamentare, con propri provvedimenti, le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nei settori regolati, di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95, abrogando tacitamente la riserva regolamentare governativa ivi prevista;
- con la deliberazione 620/2015/E/COM, l'Autorità ha istituito l'elenco degli organismi ADR dei settori regolati, disciplinando le relative modalità di iscrizione; ad oggi, fra l'altro, è iscritto un Organismo che offre procedure ADR conformi alla normativa comunitaria anche per controversie fra consumatori e gestori del SII;
- con la deliberazione 209/2016/E/COM (TICO), l'Autorità ha introdotto una procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie insorte nei settori regolati presso il Servizio Conciliazione, quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale, individuando le procedure alternative esperibili, mediante un testo ricognitivo e organico delle disposizioni alla specie applicabili; l'Autorità ha previsto che il TICO, applicabile anche per il SII, sia operativo per tale settore in un momento successivo, ritenendo opportuno convocare eventuali tavoli tecnici con gli *stakeholders*, al fine di approfondire le modalità di applicazione del meccanismo di conciliazione ai fini della procedibilità dell'azione giudiziale, anche mediante l'individuazione di preliminari forme volontarie e sperimentali di conciliazione universale, tenuto altresì conto del quadro normativo del settore idrico in materia di tutela dell'utenza anche a livello locale;
- con la deliberazione 638/2016/R/IDR, l'Autorità ha ritenuto opportuno aggiornare l'indagine conoscitiva di cui alla deliberazione 97/2015/E/IDR, al fine di verificare lo stato delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti e gestori del SII, nonché la loro attuale diffusione ed effettiva disponibilità e conoscibilità, anche con riferimento alle controversie diverse da quelle attinenti alla morosità oggetto dell'avvio di procedimento.

Considerato, infine, che:

- in fase di predisposizione della nuova raccolta dati in tema di efficienza e qualità del SII riferita all'anno 2015, sono stati condotti ulteriori approfondimenti relativamente ai profili inerenti i dati infrastrutturali e industriali, anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, al fine di meglio individuare le grandezze da acquisire per la costruzione di indicatori e variabili rappresentativi dei fenomeni inerenti al servizio idrico integrato, nonché ove possibile di semplificare e ottimizzare i flussi e gli adempimenti informativi da parte dei gestori e degli EGA, accrescendo conseguentemente l'efficacia dell'attività ricognitiva dell'Autorità;
- alla luce degli approfondimenti di cui al precedente alinea, sono state apportate limitate variazioni al *set* di dati richiesti rispetto alla precedente raccolta dati su efficienza e qualità del SII riferita all'anno 2014;
- nella definizione delle modalità di trasmissione dei dati all'Autorità, è stata mantenuta la piattaforma *extranet* utilizzata per la precedente raccolta dati su efficienza e qualità del SII riferita all'anno 2014, nonché la struttura delle maschere predisposte per la compilazione, tenendo conto della ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra soggetto gestore ed EGA.

Ritenuto che sia necessario:

- proseguire nel compito di rappresentazione della situazione infrastrutturale del servizio idrico integrato e dei servizi che lo compongono;
- proseguire, nelle more della piena applicazione delle nuove prescrizioni in materia di misura d'utenza del SII di cui alla deliberazione 218/2016/R/IDR e al relativo Allegato A (TIMSII), nell'attività di monitoraggio e verifica dell'efficienza del servizio di misura;
- proseguire, tenuto conto dell'applicazione della nuova regolazione della qualità contrattuale del SII prevista con la deliberazione 655/2015/R/IDR a partire dall'1 luglio 2016, nell'attività di monitoraggio e verifica della qualità del servizio fornito all'utenza, esaminando in particolare gli standard previsti dalle Carte del Servizio e il rispetto degli stessi per l'anno 2015 e per il primo semestre 2016;
- proseguire nella raccolta degli elementi conoscitivi in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie anche tenuto conto del procedimento di cui alla deliberazione 522/2015/E/COM;
- avviare a tali scopi una nuova raccolta dati con riferimento all'anno 2015 e, relativamente ai soli profili inerenti la qualità contrattuale, al primo semestre 2016, che permetta, fra l'altro, di procedere a una valutazione della dinamica delle variabili osservate rispetto agli anni precedenti e di consolidare la base informativa a disposizione, anche al fine di avviare analisi comparative tra le gestioni;
- prevedere altresì che i gestori ai quali sia stata concessa deroga dalle disposizioni del RQSII ai sensi dell'articolo 3.2 della deliberazione 655/2015/R/IDR inviino all'Autorità i dati e le informazioni relative all'intero anno 2016;

- rinviare a una successiva raccolta dati la rilevazione delle informazioni, prevista ai sensi dell'articolo 77 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, relativamente alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità in vigore dal 1° luglio 2016;
- procedere, ove possibile, alla sistematizzazione dei dati richiesti – rispetto alla precedente raccolta dati ai sensi della determina 1/2016-DSID – al fine di migliorarne la significatività riducendo al contempo gli oneri informativi per le gestioni e gli EGA.

Ritenuto che sia opportuno:

- consentire ai soggetti interessati di fornire i dati e le informazioni richieste tramite *web* via canale *extranet* predisposto dall'Autorità – con la compilazione di apposite maschere – separatamente per ciascun ambito territoriale ottimale di competenza, con il dettaglio per ciascuna gestione;
- prevedere che siano in prima istanza i soggetti che gestiscono il SII, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, a fornire agli EGA i dati e le informazioni pertinenti alle attività condotte nel territorio di competenza – tramite la compilazione delle suddette maschere, corredata da apposita dichiarazione di veridicità dei dati forniti – e che, successivamente, gli EGA, previa validazione o eventuale rettifica dei dati comunicati dai gestori, rendano questi ultimi disponibili all'Autorità entro le scadenze stabilite, unitamente a una dichiarazione di veridicità (da parte del medesimo EGA) delle informazioni trasmesse;
- prevedere che, per procedere al caricamento dei dati di cui al precedente alinea, i soggetti gestori e gli EGA che non abbiano ancora provveduto in tal senso siano tenuti a registrarsi nell'apposita anagrafica predisposta dall'Autorità;
- procedere, prima dell'apertura della raccolta dati in oggetto, alla pubblicazione del relativo manuale di istruzioni per la compilazione delle maschere predisposte dall'Autorità, così da facilitare - con l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati forniti in esito alla ricognizione in parola - le procedure necessarie ad ottemperare agli adempimenti richiesti

DETERMINA

1. di disporre che i gestori del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, e gli Enti di governo dell'ambito siano tenuti, nei termini di cui al successivo punto 3, all'invio dei dati, delle informazioni e della documentazione richiesti con il presente provvedimento tramite l'apposita procedura disponibile via *extranet*;
2. di disporre che, ai fini della trasmissione di cui al precedente punto 1, i soggetti gestori del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, e gli Enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto in tal senso, effettuino la registrazione presso l'anagrafica operatori dell'Autorità;

3. di prevedere che i termini per l'invio dei dati siano comunicati entro il 15 dicembre 2016 sul sito internet dell'Autorità e che: *i)* la procedura telematica per l'invio dei dati da parte dei soggetti gestori sia resa disponibile per un periodo di 30 giorni; *ii)* la procedura telematica per la relativa validazione da parte degli Enti di governo dell'ambito sia resa disponibile per il successivo periodo di 15 giorni;
4. di pubblicare il “*Manuale d'uso per la raccolta ex determina DSID 5/2016*” di cui all'*Allegato 1* alla presente determina, che fornisce indicazione del set di dati da trasmettere tramite la procedura informatizzata di cui al precedente punto 1;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni di categoria ANCI, ANEA, ANFIDA, ANIDA e Utilitalia;
6. di pubblicare la presente determina sul sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Milano, 6 dicembre 2016

Il Direttore
Lorenzo Bardelli